

**AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1557 di data 23 giugno 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.) del personale provinciale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, il giorno 14 luglio 2000, alle ore 10.30, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

prof. Carlo Zoli - presidente

sig. Ferruccio Demadonna - componente

dott. Franco Zeni - componente

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica

FIST - C.I.S.L.

U.I.L. - Enti locali

DIR.P.A.T.

Di.C.C.A.P.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo sul trattamento di fine rapporto del personale provinciale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali.

CONTRATTO 1998-2001.
ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE DELLA
PROVINCIA E DEGLI ENTI COLLEGATI.

Art. 1
Beneficiari

1. Possono chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto i dipendenti che abbiano maturato presso la Provincia Autonoma di Trento almeno 8 anni di servizio alla data di presentazione della domanda. Il servizio è valutato con riferimento ai periodi utili ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'integrazione dell'indennità premio di servizio di cui all'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m. Ai fini della maturazione del servizio minimo di 8 anni sono utili i periodi di servizio prestati presso altri Enti anche nel caso di passaggio alla Provincia per legge o regolamento, purché relativamente a tali periodi non sia già stato erogato il relativo trattamento di fine rapporto, comunque denominato, ovvero anticipazioni sullo stesso per le quali si applicano le medesime disposizioni previste dal presente accordo per i dipendenti provinciali.

2. Non possono essere accolte le domande dei dipendenti dimissionari o collocati a riposo d'ufficio anche con decorrenza successiva alla data di presentazione delle domande.

3. I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente accordo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, se nel periodo intercorrente fra la data della domanda e la concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto dovessero verificarsi fatti tali da modificare la situazione dichiarata con la domanda, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione ai fini della verifica della persistenza del diritto all'anticipazione e della relativa misura.

Art. 2
Misura e concessione dell'anticipazione

1. L'ammontare dell'anticipazione è stabilito in misura non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione della domanda. Per i dipendenti provenienti da altri enti, inquadrati nei ruoli provinciali, per i quali non ha trovato applicazione l'articolo 197 della l.p. 12/83 relativamente ai servizi prestati presso altri enti ai sensi dell'articolo 54 della l.p. 1/95, l'anticipazione è calcolata con riferimento al trattamento di fine rapporto maturato presso la Provincia nonché all'indennità premio di servizio o all'indennità di buonuscita o di trattamento di fine rapporto maturati o comunque riconosciuti presso l'ente di provenienza. Per i dipendenti delle Aziende Agrarie transitati nei ruoli provinciali ai sensi dell'articolo 12 della l.p. 2/97 il trattamento di fine rapporto è comprensivo di quello maturato presso il suddetto ente alla data del trasferimento nei ruoli provinciali.

2. L'ammontare dell'anticipazione non può comunque essere superiore alla spesa programmata risultante dalla domanda e ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 7.

3. Nel determinare l'ammontare dell'anticipazione dovranno essere detratte le eventuali quote del trattamento di fine rapporto impegnate a garanzia di esposizioni debitorie del dipendente (cessioni del quinto dello stipendio, ecc.).

4. La concessione dell'anticipazione è disposta secondo le modalità previste dalla normativa provinciale vigente.

5. Alla concessione dell'anticipazione si provvede seguendo l'ordine cronologico della data di presentazione delle domande.

6. L'anticipazione viene concessa, di norma, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro prestato presso la Provincia o presso l'Ente di provenienza per i servizi considerati utili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del presente accordo.

7. L'anticipazione può essere concessa una seconda volta, ma non prima che siano trascorsi 8 anni dalla data della precedente concessione, solo per:
- a. spese sanitarie di cui alla lettera a, comma 1 dell'articolo 4, indipendentemente dal motivo della prima concessione;
 - b. acquisto o costruzione dell'unica abitazione di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 4, sempre che la prima volta sia stata concessa per spese sanitarie di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 4 o per oneri di studio per i figli di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 4 o per motivi di particolare gravità di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 4.
 - c. motivi di particolare gravità di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 4, indipendentemente dal motivo della prima concessione;
 - d. per tutti i motivi di cui all'articolo 4, nel caso in cui la precedente anticipazione londa concessa sia inferiore ad un quarto di quella cui il dipendente avrebbe teorico diritto al momento della seconda domanda;
 - e. per oneri di studio dei figli studenti frequentanti studi universitari con permanenza in località diversa da quella di residenza indipendentemente dal motivo della prima concessione.
8. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti , dal trattamento di fine rapporto con riferimento all'anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del C.C.

Art. 3 **Finanziamento delle domande**

1. Le domande sono soddisfatte annualmente entro i limiti degli appositi stanziamenti disponibili in bilancio, distintamente indicati in relazione a quanto previsto all'articolo 5.
2. Le domande escluse in quanto eccedenti i limiti di cui al comma 1 sono riconsiderate d'ufficio nell'anno successivo e sono finanziate in via prioritaria.

Art. 4 **Motivi per i quali viene concessa l'anticipazione**

1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto viene concessa per i motivi di seguito elencati:
 - a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare. Per spese sanitarie si intendono quelle prestazioni che, oltre a possedere il requisito della straordinarietà (interventi chirurgici, degenze, cure odontoiatriche, ecc.), comportano una spesa a carico del dipendente di importo non inferiore al 10% del reddito annuo netto del dipendente, valutato sulla base dell'imponibile fiscale detratta l'imposta netta pagata come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 - b) acquisto o costruzione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare; tale ipotesi ricorre anche nel caso il richiedente o i componenti il suo nucleo familiare siano proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione o nudi proprietari di altro alloggio inidoneo al fabbisogno della propria famiglia. Per la definizione di alloggio inidoneo si fa riferimento al successivo articolo 10. Si considera ricompreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto. La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del dipendente, calcolato come alla lettera a);
 - c) lavori di ristrutturazione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare, ivi incluso il rifacimento del tetto dell'edificio in cui è sito l'alloggio; tale ipotesi ricorre anche nel caso il richiedente o i componenti il suo nucleo familiare siano proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione o nudi proprietari di altro alloggio inidoneo al fabbisogno della propria famiglia. Per la definizione di alloggio inidoneo si fa riferimento al successivo articolo 10. La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del dipendente, calcolato come alla lettera a).

Sono ammessi i lavori di ampliamento solo nel caso l'abitazione da ampliare abbia una superficie utile complessiva inferiore ai parametri di cui all'articolo 10. Sono esclusi i lavori di costruzione o ristrutturazione delle pertinenze dell'alloggio (cantina, garage, terrazza , giardini, ecc.);

d) estinzione anticipata o riduzione parziale di mutui ipotecari, ivi compresi quelli coperti da agevolazioni finanziarie concesse da Enti Pubblici o da soggetti privati, contratti per i motivi di cui alle lettere b) e c) (acquisto o costruzione o ristrutturazione dell'unico alloggio). La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del dipendente, calcolato come alla lettera a);

e) oneri di studio per i figli purché adeguatamente documentati (tasse di iscrizione, spese di soggiorno e spese di viaggio ivi inclusi i corsi all'estero). Per gli studenti che frequentano l'Università o gli Istituti di specializzazione post-universitari o i corsi para-universitari è ammessa anche la spesa per l'acquisto dei libri fino alla misura massima di Lire 1.000.000 annuali e comunque nei limiti della spesa, documentata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i testi acquistati e il prezzo pagato.

La spesa media annuale deve essere di importo non inferiore al 10% del reddito annuo netto del richiedente, calcolato come alla lettera a).

L'anticipazione non può comunque essere superiore a Lire:

8.500.000 annuali per la durata legale del corso di studi per lo studente fuori sede;

5.000.000 annuali per la durata legale del corso di studi per lo studente pendolare;

3.500.000 annuali per la durata legale del corso di studi per lo studente in sede.

Tali misure sono ridotte alla metà per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori; sono inoltre ammesse nella misura effettivamente sostenuta le spese per corsi di studio universitari all'estero se attinenti al corso di studio legale.

f) acquisto o costruzione dell'alloggio, destinato a residenza abituale per i figli maggiorenni. Si considera ricompreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto. La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del dipendente, calcolato come alla lettera a);

g) motivi di particolare gravità connessi ai fabbisogni fondamentali della vita familiare e tali da pregiudicare la situazione economica del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare. La concessione dell'anticipazione, in tale caso, è disposta secondo le modalità previste all'articolo 5;

h) fruizione dei periodi di congedo di cui all'articolo 7 della legge 1204/1971 e degli articoli 5 e 6 della legge 53/2000; in tal caso l'anticipazione è concessa solo per periodi che diano luogo almeno ad una riduzione retributiva corrispondente a tre mensilità intere calcolate a partire dall'inizio del primo periodo di aspettativa, ed è pari ad una somma equivalente a tante mensilità nette di retribuzione fondamentale, quanti sono i mesi di aspettativa non retribuita o retribuita parzialmente, goduti dai dipendenti.

Ad avvenuta entrata in vigore del Decreto ministeriale di cui all'articolo 7 della legge 53/2000, l'operatività di questa disposizione è subordinata alla verifica di compatibilità con l'analogo istituto disciplinato dalle disposizioni nazionali.

2. Nel caso la domanda riguardi più di un motivo, la verifica dei limiti di reddito è effettuata con riferimento a ciascun motivo.

3. Le spese di cui alle lettere b), c) e d) (acquisto/costruzione/ristrutturazione casa per il dipendente e mutuo ipotecario) sono ammissibili, qualora:

- a) il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di altro alloggio idoneo;
- b) l'alloggio sia destinato a residenza abituale per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare;
- c) l'alloggio sia intestato o cointestato, indifferentemente, al dipendente, al coniuge o ai figli conviventi.

4. La spesa di cui alla lettera f) (acquisto/costruzione alloggio per i figli maggiorenni) è ammissibile, qualora concorrono le seguenti condizioni:

- a) i figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio e/o i componenti il proprio neo costituito o costituendo nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di altro alloggio idoneo;
- b) il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di più di un alloggio idoneo oltre a quello oggetto della domanda;
- c) l'alloggio sia destinato a residenza abituale per i figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio. Non è pertanto ammissibile la domanda per spese inerenti l'abitazione acquistata a titolo speculativo o di mero investimento, da abitare saltuariamente;
- d) l'alloggio sia intestato o cointestato, indifferentemente, al dipendente, al coniuge o ai figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio.

Art. 5
Motivi di particolare gravità

1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto per motivi di particolare gravità, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4, è disposta previo parere del Servizio competente in materia di personale.

Art. 6
Definizione di nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende la situazione dello stato famiglia risultante negli archivi anagrafici del comune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non convivente.

2. Nel caso di coloro che, inseriti in un nucleo familiare composto da più persone, intendano costituire un nucleo familiare a sè stante, la valutazione dei requisiti è riferita ai destinatari dell'alloggio oggetto della domanda.

Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese già sostenute ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere ma riferite a lavori o oneri che avranno inizio entro l'anno di presentazione della domanda.

2. Sono detratti dalla spesa i contributi a fondo perduto, i rimborsi o le agevolazioni (p.e. anticipazioni su trattamento di fine rapporto, rimborsi ASL/Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, borse o assegni di studio e simili, ecc.) concessi da Enti Pubblici o da soggetti privati per il sostenimento della spesa oggetto della domanda.

3. E' altresì dedotto dalla spesa per gli interventi di cui alle lettere b), c), d) e f) dell'articolo 4:

- a) il valore di eventuali alloggi inidonei di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare e, nel caso di cui alla lettera f), anche dei figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio e/o dei componenti il proprio nucleo familiare;
- b) il valore di eventuali alloggi non di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare e, nel caso di cui alla lettera f), anche dei figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio e/o dei componenti il proprio nucleo familiare, sempre che la rendita catastale complessiva delle quote di comproprietà superi i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 delle disposizioni attuative della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m..

E' escluso comunque il valore dell'alloggio in nuda proprietà purché abitato stabilmente dal titolare del diritto di usufrutto o di abitazione nonché dell'alloggio assegnato al coniuge in caso di separazione legale purché vi abiti stabilmente.

Il valore degli alloggi è calcolato sulla base di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.

Art. 8
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto, da redigersì su apposito modello, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno. Sono finanziate con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Le domande devono essere presentate al competente Servizio della Provincia o alle Strutture Periferiche d'Informazione ovvero possono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite fax, salvo il caso in cui, unitamente alla domanda, siano trasmessi documenti in originale ovvero in copia autentica.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, sostituita o integrata, nel caso di spesa già sostenuta, con la documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 9. Gli allegati devono essere in originale o copia conforme. La documentazione probatoria di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 9, se non

allegata alla domanda, deve essere presentata entro le date fissate dal provvedimento di concessione dell'anticipazione:

a) per spese sanitarie:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda)
- idonea documentazione sanitaria, quali per esempio preventivi rilasciati dal medico curante o dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato concernente i dati risultanti dalla documentazione sanitaria di spesa in possesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la rimborsabilità o meno delle spese da parte di strutture pubbliche o da altri soggetti, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

b) per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione:

- nel caso di acquisto:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);
 - contratto preliminare di compravendita, debitamente registrato, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato riportante i dati contenuti nel contratto preliminare (individuazione alloggio, spesa, pagamenti, ecc.), gli estremi dello stesso e la registrazione;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;
- nel caso di assegnazione in cooperativa:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda)
 - dichiarazione del Presidente della Cooperativa, su carta intestata della Cooperativa, con firma autenticata, attestante la condizione di socio prenotatario, l'individuazione dell'alloggio, la spesa complessiva a carico del socio, l'entità di eventuali finanziamenti agevolati, l'importo delle somme versate o da versare ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato contenente gli stessi dati richiesti nella dichiarazione del Presidente della Cooperativa;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;
- nel caso di riscatto di alloggi:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);
 - dichiarazione dell'istituto alienante da cui risulti l'impegno del riscatto nonché l'importo da pagare e le relative scadenze ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato contenente gli stessi dati richiesti nella dichiarazione dell'istituto;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;
- nel caso di costruzione o di ristrutturazione:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);
 - atto comprovante la proprietà o comproprietà del terreno o, se trattasi di ristrutturazione, atto comprovante la proprietà dell'alloggio da ristrutturare, la concessione a edificare o, se non necessaria, altra documentazione prevista dalla vigente legislazione (autorizzazione comunale, asseverazione del tecnico, ecc.) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato comprovante i requisiti richiesti;
 - computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto agli albi professionali o eventuali fatture firmate per quietanza;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;

c) per estinzione o riduzione di mutui ipotecari:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);
- contratto di mutuo;
- dichiarazione dell'istituto bancario attestante l'ammontare del debito residuo da estinguere e il motivo dell'erogazione del mutuo ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato attestante i dati richiesti;
- documentazione idonea ad accertare che il mutuo è stato contratto in relazione all'acquisto o alla costruzione o alla ristrutturazione dell'abitazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato comprovante il fatto tali condizioni;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;

d) per oneri per studi dei figli:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);
- certificati di iscrizione al corso studi e idonea documentazione riguardante le spese sostenute e/o da sostenere (preventivi, ricevute o fatture firmate per quietanza, biglietti ferroviari, ecc,) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato relativa all'iscrizione del figlio al corso di studi e alle corrispondenti spese, sostenute o da sostenere;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la rimborsabilità o meno delle spese da parte di strutture pubbliche o da altri soggetti, nonché l'eventuale entità del rimborso e della borsa o assegno di studio;

e) motivi di particolare gravità:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);
- idonea documentazione delle spese sostenute e/o da sostenere nonché documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato atte a accertare la grave situazione economica;

f) fruizione dei periodi di congedo:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);

3. Alle richieste di anticipo di cui al comma 2 lettere b e c, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, a seconda del caso, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 o 4 dell'articolo 4 del presente accordo. Nella dichiarazione devono essere menzionati anche gli eventuali alloggi inidonei, di cui al comma 3 dell'articolo 7, con le relative rendite catastali, nonché gli eventuali contributi di cui al comma 2 dell'articolo 7.

Art. 9 Erogazione dell'anticipazione e documentazione probatoria di spesa

1. Il pagamento dell'anticipazione avviene con un unico versamento a saldo o con più acconti a seconda del tipo di spesa e dei relativi tempi di sostenimento, secondo criteri stabiliti dal responsabile del Servizio competente alla concessione dell'anticipazione stessa.

2. Successivamente all'erogazione i beneficiari dell'anticipazione sono comunque tenuti a presentare la documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese entro i termini, improrogabili salvo casi eccezionali dovuti al verificarsi di eventi imprevisti, fissati col provvedimento di concessione.

3. I dipendenti dovranno rendicontare, in ogni caso, almeno l'importo lordo concesso.

4. In caso di mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa, sarà disposta la revoca dell'anticipazione e il recupero della somma linda corrisposta, maggiorata degli interessi legali e della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto per legge, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

5. La documentazione probatoria di spesa è costituita da:

a) per le spese sanitarie:

- fatture firmate per quietanza ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato concernente le spese sostenute, nella quale siano specificati la data, l'oggetto e l'importo delle spese medesime; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese accessorie sostenute

b) per l'acquisto dell'abitazione:

atto notarile di compravendita, debitamente registrato, dal quale risulti il costo dell'alloggio e le modalità di pagamento ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato riportante i dati contenuti nell'atto di compravendita (individuazione dell'alloggio, spesa, pagamento, ecc.), gli estremi dell'atto e della registrazione;

- nel caso di acquisto tramite cooperativa edilizia, atto di assegnazione debitamente registrato o estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti la condizione di socio assegnatario, la data di consegna dell'alloggio, il costo e le modalità di pagamento ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato riportante i dati contenuti nell'atto di assegnazione (individuazione dell'alloggio, spesa, pagamento, ecc.), gli estremi dell'atto e della registrazione o i dati richiesti nell'estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;
 - nel caso di riscatto dell'alloggio atto notarile di compravendita, debitamente registrato, dal quale risulti il costo dell'alloggio e le modalità di pagamento ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato riportante i dati contenuti nell'atto di compravendita (individuazione dell'alloggio, spesa, pagamento, ecc.), gli estremi dell'atto e la registrazione
- c) -per la costruzione e/o la ristrutturazione dell'alloggio;
- fatture firmate per quietanza ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato concernente le spese sostenute, nella quale siano specificati la data, l'oggetto e l'importo delle stesse;
- d) per l'estinzione o la riduzione di mutui ipotecari:
- dichiarazione dell'istituto bancario attestante la data di effettuazione dell'estinzione o della riduzione e, in quest'ultimo caso, l'ammontare del debito residuo dopo la riduzione stessa ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato attestante tali situazioni;
- e) per gli oneri per studi dei figli:
- i certificati di iscrizione e frequenza, nel caso quest'ultima sia obbligatoria, ai corsi di studio dei figli nonché idonea documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato concernente l'iscrizione del figlio ai corsi di studio e la frequenza agli stessi, nel caso in cui questa sia obbligatoria, le spese sostenute e l'indicazione dei testi acquistati e del prezzo pagato
- f) per motivi di particolare gravità:
idonea documentazione comprovante le spese sostenute.
- g) per fruizione di periodi di congedo:
nessuna documentazione.

Art. 10
Criteri di idoneità dell'alloggio

1. Ai fini dell'idoneità dell'alloggio si applicano i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 5, escluso l'ultimo allinea, delle disposizioni attuative della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m., concernente la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.
2. Il rilascio di una concessione ad edificare per la realizzazione di altro alloggio diverso da quello oggetto dell'istanza, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. in materia di edilizia abitativa agevolata, equivale ad un alloggio idoneo.
3. L'alloggio è comunque considerato inidoneo qualora:
 - a) sia assegnato in uso al coniuge a seguito di separazione legale, purché vi abiti stabilmente;
 - b) non sia di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare o, nel caso di domanda per l'acquisto dell'alloggio per i figli maggiorenni, dei figli maggiorenni e/o dei componenti il proprio nucleo familiare;
 - c) sia gravato da diritti reali di godimento sempre ché i titolari dei diritti occupino stabilmente l'alloggio.

Art. 11
Norme transitorie

1. Per le domande presentate sino al 30 settembre 2000 si applicano le disposizioni previste dal precedente accordo siglato in data 17 novembre 1997.
2. Per l'anno 2000 le domande sono finanziate con eventuali disponibilità residue del bilancio 2000 e con gli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 2001 secondo l'ordine di priorità previsto dal previgente accordo.
3. Le domande presentate dal 1° ottobre 2000 in poi, in applicazione del presente accordo, saranno finanziate successivamente a quelle presentate sino al 30 settembre 2000 secondo l'ordine cronologico previsto dall'articolo 2, comma 5.